

SITUAZIONE UCRAINA

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

Avviso agli importatori

Importazione nell'Unione, nel quadro dell'accordo di associazione UE-Ucraina, di prodotti provenienti dalle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina

(2022/C 87 I/01)

La Commissione europea informa gli importatori che, per le merci prodotte nelle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina o esportate in provenienza da esse, mancano le condizioni necessarie affinché le autorità doganali ucraine possano gestire e controllare efficacemente il trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Poiché le autorità doganali ucraine si trovano nell'impossibilità di applicare le pertinenti disposizioni dell'accordo per accertare che le merci provenienti da dette zone abbiano diritto al trattamento tariffario preferenziale e verificare che soddisfino tutti i requisiti necessari, in particolare quelli previsti all'articolo 33 del protocollo I dell'accordo di associazione, non sussistono le condizioni che consentono a tali merci di godere del trattamento tariffario preferenziale.

Si invitano pertanto gli operatori dell'Unione europea ad astenersi dal chiedere il trattamento preferenziale per l'importazione nell'Unione di qualsiasi merce prodotta nelle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina o esportata in provenienza da esse, poiché l'immissione in libera pratica di tale merce fa sorgere un'obbligazione doganale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AVVISO

MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI MERCI ORIGINARIE DELLE REGIONI DEL DONETSK E DEL LUHANSK

Roma, 24 febbraio 2022 – Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/263 del 23 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 42 del 23 febbraio 2022, sono state istituite, a decorrere dal 24 febbraio 2022, misure restrittive nei confronti dei territori del Donetsk e del Luhansk, a seguito dell'attuale situazione critica dell'Ucraina.

Pertanto, a decorrere da tale data, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento (UE) 2022/263, sono rispettivamente proibite le importazioni di beni originari di tali regioni e le esportazioni dei beni e delle tecnologie indicati nell'allegato II del regolamento in questione. Per maggiori informazioni si fa rinvio alla lettura del Regolamento (UE) 2022/263, disponibile solo nella versione inglese

Il regolamento è visualizzabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione **NORMATIVA – UCRAINA**

AVVISO

UCRAINA – INAPPLICABILITA' DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

Roma, 24 febbraio 2022 – La Commissione europea ha informato che le condizioni necessarie affinché le autorità doganali dell'Ucraina gestiscano e controllino efficacemente il trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione UE - Ucraina non è in vigore per le merci prodotte o esportate dalle aree non controllate dal Governo delle regioni di Donetsk e Lugansk in Ucraina.

Le autorità doganali ucraine si trovano nella impossibilità di applicare le pertinenti disposizioni dell'accordo per accertare che le merci provenienti dalle menzionate aree abbiano diritto al trattamento tariffario preferenziale.

Di conseguenza si avvisano gli operatori dell'Unione Europea di non chiedere un trattamento preferenziale per l'importazione nell'Unione di tutte le merci prodotte o esportate dalle regioni di Donetsk e Lugansk non controllate dal Governo ucraino, poiché il rilascio di tali merci per la libera pratica dà origine a un'obbligazione doganale a decorrere dal 23 febbraio 2022, data di pubblicazione dell'avviso in G.U.U.E.

Si allega l'avviso pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'UE il 23 febbraio 2022. L'elenco degli uffici doganali autorizzati a firmare certificati di circolazione EUR.1 in Ucraina è disponibile nella banca dati SMS.

Avviso agli importatori

Importazione nell'Unione, nel quadro dell'accordo di associazione UE-Ucraina, di prodotti provenienti dalle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina

(2022/C 87 I/01)

La Commissione europea informa gli importatori che, per le merci prodotte nelle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina o esportate in provenienza da esse, mancano le condizioni necessarie affinché le autorità doganali ucraine possano gestire e controllare efficacemente il trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Poiché le autorità doganali ucraine si trovano nell'impossibilità di applicare le pertinenti disposizioni dell'accordo per accertare che le merci provenienti da dette zone abbiano diritto al trattamento tariffario preferenziale e verificare che soddisfino tutti i requisiti necessari, in particolare quelli previsti all'articolo 33 del protocollo I dell'accordo di associazione, non sussistono le condizioni che consentono a tali merci di godere del trattamento tariffario preferenziale.

Si invitano pertanto gli operatori dell'Unione europea ad astenersi dal chiedere il trattamento preferenziale per l'importazione nell'Unione di qualsiasi merce prodotta nelle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina o esportata in provenienza da esse, poiché l'immissione in libera pratica di tale merce fa sorgere un'obbligazione doganale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/191 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2022**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318 15 95 19 e 7318 15 95 89), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21 00 95 e 7318 21 00 98) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 e 7318 22 00 98).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/269 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022**

relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, contenente l'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:

Società	Codice addizionale TARIC
Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd.	C764

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/301 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022**

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/302 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022**

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/304 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2022**

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Il regolamento aggiornato è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it
sezione Normativa – POLLAME UOVA OVOALBUMINA

NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA

<https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php>

[Cedola di ordinazione - ONLINE](#)